Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **935** DEL **04/12/2014**

AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA DEL SALONE SNAPORAZ E CONCESSIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.196 DEL 03.12.2014.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO CINEMA TEATRO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli Settori;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.144 del 10-09-2014 ad oggetto: "Atto di indirizzo sulla conversione alla tecnologia elettronica digitale della sala polifunzionale Snaporaz per attività cinematografica e relativo atto di avviso pubblico";

VISTA la determina dirigenziale n.712 del 22-9-2014 ad oggetto: "Approvazione avviso pubblico di dichiarazione di manifestazione di interesse all'affidamento della gestione del servizio di proiezione cinematografica presso il Salone Snaporaz in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n.144 del 10-09-2014";

DATO atto che il suddetto avviso prevedeva l'erogazione di un contributo una tantum al soggetto aggiudicatario;

VISTO che il predetto Avviso pubblico prevedeva l'opportunità di procedere ad un affidamento diretto nel caso fosse pervenuta una sola manifestazione di interesse;

VISTA l'unica manifestazione di interesse pervenuta, a cura del Circolo del Cinema Toby Dammit (Prot.31503/2014), con la quale il Circolo accettava tutte le condizioni richieste dal Comune di Cattolica;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.196 del 3 dicembre 2014 ad oggetto "Concessione in uso del Teatro della Regina a canone ridotto e concessione contributo a sostegno dell'attività cinematografica a seguito di Bilancio Partecipato" che dava mandato al dirigente del Settore 3 di procedere con la stipula della convenzione con il Circolo del Cinema Toby Dammit e la concessione di un contributo una tantum di Euro 10.000,00 allo stesso circolo;

VISTO lo schema di contratto "Affidamento gestione cinematografica del Salone Snaporaz", allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione dirigenziale;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

– di provvedere, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente

richiamate e trasfuse, ad approvare lo schema di "Affidamento gestione cinematografica del Salone Snaporaz" allegato agli atti della presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;

- di liquidare l'importo di € 10.000,00 quale contributo una tantum previsto dal Bilancio Partecipato per il sostegno all'attività cinematografica all'Associazione Culturale Circolo del Cinema Toby Dammit con sede legale in via Pascoli n.104 – 47841 Cattolica – Codice Fiscale e Partita IVA 03837120405 di cui alla nota assunta al prot. n. 39901/2014 e presentata dal rappresentante legale dell'Associazione medesima;

- di impegnare la spesa di Euro 10.000,00 per le motivazioni riportate nelle premesse del presente atto sul Capitolo 3130002 "Contributi associativi ad associazioni teatrali", per il pagamento del contributo sopracitato - Siope 1583;

- di dare atto che trattandosi di erogazione di contributo non si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art.3 Legge 136/2010;

- di individuare nella Dott.ssa Simonetta Salvetti la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO SPESA - MUTUI	UFFICIO CINEMA TEATRO
UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI	UFFICIO BILANCIO
UFFICIO PATRIMONIO	DIREZIONE TECNICA 3 - LL.PP. E PATRIMONIO
UFFICIO CONTRATTI	

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *04/12/2014*

Firmato
RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

Settore 3 - Servizi Culturali

REGISTRO INTERNO N. DEL

AFFIDAMENTO GESTIONE CINEMATOGRAFICA

DEL SALONE SNAPORAZ

=□=□=□=□=□=□=□=□=

L'anno duemilaquattordici, addì _____ (___) del mese di _____, nella Sede del Comune di Cattolica – Ufficio _____ Piazzale _____, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Municipale n.144 del 10.09.2014 e n.196 del 03.12.2014, delle determine dirigenziali n.712 del 22.09.2014 e n.... del ……

…….....con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

T R A

il Comune di Cattolica - P.IVA n. 00343840401 - nella persona del Dott. Francesco Rinaldini, Dirigente del Settore 3 - Servizi Culturali e Turistici del Comune di Cattolica, che interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 83 dello Statuto del Comune di Cattolica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.126 del 10.10.1991 come successivamente modificata, domiciliato, per la carica, presso il Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5, di seguito denominato "Concedente",

e

Il Circolo del Cinema "Toby Dammit" con sede legale in Cattolica Via Pascoli n.104, Codice Fiscale e Partita Iva 03837120405, nella persona del legale rappresentante Signor Masini Carlo (Presidente del Circolo) - Codice Fiscale ..... - residente a ..... (...) – Via ..... n....., associazione senza scopo di lucro, di seguito denominata "Gestore",

premesso

- che il Salone Snaporaz sito in Piazza Mercato 15 a Cattolica, viene utilizzato dal Comune di Cattolica per rassegne teatrali, ed eventi e spettacoli mentre il servizio di proiezioni cinematografiche e le altre attività ad essa pertinenti è sempre stato dato in gestione dal 2000 con positivo riscontro da parte della cittadinanza e degli utenti;
- che il Salone Snaporaz è l'unica struttura di questo tipo presente sul territorio comunale in grado di effettuare proiezioni cinematografiche;
- che Cattolica manca di una sala cinematografica intesa come spazio sociale e culturale;
- che il Comune riconoscerà all'affidatario della gestione cinematografica del Salone Snaporaz un contributo una tantum di € 10.000,00 (diecimila/00) previsto dal Bilancio Partecipato per il sostegno all'attività cinematografica;
- che in esito a procedura pubblica, l'Associazione Culturale Circolo del Cinema Toby Dammit, ha sottoscritto con il Comune di Cattolica i contratti Registro Interno n.14 del 18.12.2009 e n.3 del 04.03.2011 per la gestione del servizio di proiezione

cinematografica del Salone Snaporaz;

- che l'Associazione ha svolto regolarmente il servizio per il periodo che va dal 18.12.2009 – 18.2.2011 e dal 04.03.2011 al 28.02.2013;

- che la struttura non è dotata di proiettore digitale e dal 1° gennaio 2014 tutte le sale cinematografiche sono necessariamente obbligate al passaggio in digitale dal momento che le case di distribuzione noleggiano solo copie digitali e non distribuiscono più pellicole analogiche;

- che per utilizzare il Salone Snaporaz anche per le proiezioni cinematografiche occorre adeguare la struttura dotandola di un proiettore digitale e delle relative attrezzature necessarie provvedendo alla esecuzione dei relativi lavori di posa in opera il cui costo complessivo è di ca 80.000,00 euro;

- che l'Associazione Circolo del Cinema Toby Dammit non può farsi carico dell'investimento poiché il costo dell'attrezzatura non può essere ammortizzato in un solo anno di gestione né può essere coperto dagli introiti della gestione cinematografica;

- che l'Associazione Culturale Circolo del Cinema Toby Dammit si è resa disponibile ad acquistare il proiettore digitale che rimarrà di proprietà al Comune, chiedendo come controprestazione di gestire il servizio per almeno 5 (cinque) anni con una eventuale parziale contribuzione da parte dell'Ente (Richiesta Prot.n.027422/2014);

- che il Comune di Cattolica ha pubblicato un avviso pubblico per acquisire dichiarazioni di interesse all'affidamento della gestione cinematografica del Salone Snaporaz a seguito della deliberazione di Giunta Municipale n.144 del 10.09.2014;

- che in relazione all'Avviso pubblico (pubblicato all'Albo Pretorio ON LINE del Comune di Cattolica dal 23 settembre all'8 ottobre 2014 - n.2014001379), è

pervenuta un'unica manifestazione di interesse da parte del Circolo del Cinema Toby Dammit di Cattolica, con la quale il Circolo prendeva atto ed accettava le condizioni richieste dal Comune di Cattolica (Prot.n.31503 del 30.09.2014);

- considerato che il predetto avviso prevedeva la possibilità di un affidamento diretto nel caso fosse pervenuta un'unica manifestazione di interesse;
- che con determinazione del Dirigente Settore 3 del Comune di Cattolica n._____ del _____ si stabilisce di procedere con un affidamento diretto al sopracitato Circolo del Cinema "Toby Dammit" di Cattolica l'uso del Salone "SNAPORAZ" per attività cinematografica ed organizzazione eventi culturali;

Tutto ciò premesso e considerato qual parte integrante e sostanziale del presente atto, con la presente scrittura privata da far valer ad ogni effetto di legge, tra le parti come sopra costitute,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1) Oggetto

Il Comune affida al gestore, come sopra rappresentato, che accetta, la gestione del servizio di proiezione cinematografica e delle altre attività ad essa pertinenti del Salone Snaporaz, situato in Cattolica Piazza Mercato 15.

La conduzione della sala cinematografica dovrà essere improntata a criteri di serietà e moralità, sono vietate le proiezioni cinematografiche e gli eventi contrari al buon costume e alla pubblica moralità.

Art. 2) Inventario

Per l'espletamento del servizio di cui all'articolo 1, il Comune concede in uso

l'immobile Salone Snaporaz, costituito da una sala polivalente utilizzabile sia come sala cinematografica sia come sala teatrale con 149 posti a sedere, un ridotto – Sala Robusto Mori - di 50 posti a sedere oltre ad una reception (ingresso, biglietteria) e servizi igienici, n.3 camerini, unitamente agli arredi, impianti e beni mobili.

Il gestore dichiara di aver preso visione della struttura, degli impianti, delle attrezzature tecniche (di cui all'elenco della Direzione Tecnica 1 depositato agli atti d'ufficio - Prot. n.39829/2014) degli arredi e beni mobili e di averli trovati in buono stato e adatti all'uso convenuto e si impegna a restituirli nelle medesime condizioni salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 3) Obblighi del gestore

L'Associazione Circolo del Cinema Toby Dammit si obbliga alla fornitura e posa in opera del proiettore digitale compresa l'attrezzatura complementare e le relative opere necessarie al fine di adeguare la struttura stessa alla proiezione cinematografica.

Il sistema di proiezione dovrà essere fornito dell'attestazione di corretto montaggio e certificazione e omologazioni che ne attestino la regolare esecuzione.

Copia della suddetta documentazione deve essere inviata al Referente comunale responsabile del Patrimonio.

Il gestore dovrà provvedere alla sua manutenzione per tutta la durata della concessione.

Gli interventi sono eseguiti a titolo di controprestazione a favore del concedente, per lo sfruttamento funzionale della struttura e a scomputo del canone di concessione.

Nulla è dovuto all'Associazione per la fornitura e opere realizzate, anche parzialmente, a titolo di indennizzo o risarcimento e ciò anche nel caso di risoluzione anticipata del presente accordo.

Al termine, anche anticipato, della concessione, il proiettore resterà di proprietà del Comune senza che al gestore sia dovuta compenso, indennità e risarcimento alcuno da parte dell'ente.

La regolare fornitura e posa in opera del sistema di proiezione di cui al presente articolo è condizione essenziale del contratto.

Sono a carico dell'Associazione l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per l'esecuzione della predetta fornitura previo consenso del concedente.

Le strutture realizzate per ospitare il sistema di proiezione devono essere conformi alle normative in materia edilizia e di prevenzione incendi.

Art. 4) Durata del servizio

In considerazione del valore degli interventi che saranno eseguiti dal gestore a norma del precedente articolo 3, la presente concessione ha la durata di anni 5 (cinque) dal 13 dicembre 2014 al 13 dicembre 2019 e le serate previste per la programmazione cinematografica sono indicativamente 4 settimanali: lunedì, venerdì, sabato (sera), domenica (pomeriggio e sera) ed eventualmente mercoledì per rassegne d'essai (organizzate in collaborazione con l'Ufficio Cinema-Teatro); l'utilizzo delle restanti parti delle giornate e i giorni di martedì e giovedì restano a disposizione dell'Amministrazione comunale che si riserva inoltre la possibilità di richiedere episodicamente l'uso del Salone per lo svolgimento delle proprie attività anche nelle serate assegnate al concessionario fino ad un massimo di ulteriori 10

giorni l'anno senza che il medesimo possa vantare alcun diritto ad indennizzi, rimborsi o risarcimenti per mancato guadagno o di qualunque altra natura.

E' prevista la possibilità di sospendere la programmazione cinematografica durante il periodo estivo per quanto riguarda i mesi di giugno, luglio e agosto con l'eventuale spostamento in una arena estiva.

Il gestore ha la facoltà di recuperare le serate di sua spettanza usufruite dal Comune di Cattolica - previo accordo con la medesima - e/o di richiedere ulteriori serate rispetto a quelle qui stabilite.

Riguardo ai termini certi della data di scadenza della convenzione viene data disdetta ora per il termine ultimo del 13.12.2019 senza possibilita' di tacito rinnovo.

Le parti possono recedere anticipatamente dalla presente convenzione previa comunicazione da inviarsi tramite lettera raccomandata con preavviso di giorni 30 (trenta).

Nel caso di recesso da parte dell'associazione, sul Comune non ricadrà alcun onere aggiuntivo e il concessionario avrà l'onere di adempiere a tutti gli impegni del presente contratto fino alla scadenza anticipata.

Nel caso di recesso da parte del Comune dovrà essere stabilito un equo indennizzo commisurato al costo di ammortamento del sistema di proiezione che resta comunque di proprietà dell'ente pubblico. Il Comune di Cattolica si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione per ragioni di interesse pubblico.

Art. 5) Corrispettivi

Il corrispettivo della concessione prevista nel presente contratto di servizio consiste nel diritto per l'aggiudicatario di gestire economicamente le attività oggetto del

contratto e quindi introitare le tariffe per l'uso del Cinema relativamente al servizio di proiezione cinematografica e delle attività ad essa connesse.

In quanto scomputati sul canone di concessione gli interventi di cui al precedente articolo **3** e tutti gli interventi che verranno eseguiti in corso di rapporto, al termine della convenzione, rimarranno acquisiti al patrimonio del Comune di Cattolica, senza che siano dovuti indennità o risarcimento alcuni.

Il gestore s'impegna a consegnare all'Ufficio Patrimonio tutte le fatture relative ai beni acquisiti e ai lavori svolti.

Art. 6) Servizi oggetto di convenzione

Il gestore si impegna a gestire e garantire obbligatoriamente i seguenti servizi inerenti le proiezioni cinematografiche:

a) Programmazione e realizzazione Stagione cinematografica;

Il gestore si impegna ad adottare una linea relativa ai prezzi dei biglietti e degli abbonamenti mediamente inferiore ai prezzi correnti di mercato che favorisca la fruizione degli spettacoli e delle altre manifestazioni da parte di tutte le classi sociali.

b) Servizi di segreteria, di biglietteria e servizi tecnici necessari per il corretto svolgimento di tutti i servizi.

c) Servizi tecnici e attrezzature necessari per il corretto svolgimento delle proiezioni cinematografiche.

d) Il gestore è tenuto a fornire personale dotato di professionalità adeguate.

Art. 7) Responsabilità del gestore

Il gestore, in relazione ai beni affidati, è responsabile:

a) dell'uso dell'immobile, accessori, servizi, arredi ed installazioni che devono essere utilizzati secondo la loro destinazione con diligenza e perizia;

b) dell'inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti; nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. Il gestore è pertanto responsabile ad ogni effetto di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accadere, riferito alle attività promosse nella struttura stessa;

c) della buona conservazione e dell'efficienza degli immobili, degli arredi e delle attrezzature tecniche in dotazione e degli eventuali danni causati durante l'utilizzo della struttura stessa. Se tali danni sono causati da terzi resta fermo che la responsabilità è del gestore che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.

d) Servizio di custodia e vigilanza riguardo:

- alla salvaguardia dell'immobile nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi o alla sorveglianza dell'accesso alla struttura e, comunque, nel corso delle attività culturali;
- al controllo sul regolare utilizzo dell'immobile volto ad impedire abusi o arbitrii di qualunque genere.

e) della pulizia delle attrezzature, locali, servizi, accessori, ecc., tale che la struttura nel suo complesso si presenti sempre nelle migliori condizioni d'uso;

f) il gestore è tenuto a provvedere, sotto la propria responsabilità ed a proprie cure e spese, all'acquisizione delle licenze e autorizzazioni prescritte per l'apertura e l'utilizzo della struttura.

Art. 8) Ulteriori obblighi del gestore

Sono a carico del gestore i seguenti oneri e obblighi:

a) dotazione delle attrezzature necessarie, che rimangono di proprietà o disponibilità del gestore a completamento o in sostituzione delle attrezzature in uso

nella sala;

b) pulizia e custodia della struttura consegnata in gestione,

c) manutenzione e pulizia dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione ed ogni qualvolta risulti necessario;

d) manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di proiezione;

e) assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sulle tematiche della sicurezza, sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio e tutto quanto previso dal D.M. 10.03.1998 e del D.Lgs. n.81/2008 e successive integrazioni e modifiche.

In particolare redigere Piano di Emergenza ed elaborare il Documento di valutazione dei rischi le cui copie dovranno essere presentate all'Amministrazione.

f) utilizzare gli impianti di riscaldamento/condizionamento, acqua ed energia elettrica in modo corretto; pur essendo la conduzione e il controllo degli impianti a carico del concedente, il gestore dovrà tempestivamente segnalare allo stesso eventuali malfunzionamenti, anomalie o guasti; nel corretto utilizzo rientra il controllo contro eventuali sprechi nelle utenze;

g) spese per l'assicurazione, di importo congruo, contro incendio, furto, responsabilità civile verso terzi e quant'altro si renda necessario per tenere sollevato il concedente da ogni pretesa di rivalsa da parte di chiunque. Il gestore è tenuto a munirsi di tali assicurazioni e garanzie prima dell'inizio dell'attività;

h) gestione contabile e commerciale dei rapporti con i distributori dei film, stipulazione dei contratti relativi ai programmi di attività fronteggiando gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali se ed in quanto dovuti; sostenimento delle spese

relative al personale occorrente;

k) versamento delle imposte (SIAE);

i) pagamento delle pellicole cinematografiche e delle proiezioni digitali. Il gestore è intestatario del bordereau e beneficia degli incassi, di conseguenza è responsabile nei confronti della SIAE e risponde delle imposte ad essa dovute;

l) assunzione della "gestione della sicurezza" del locale durante le ore di utilizzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

m) il personale di custodia e di manutenzione nonché il personale tecnico per il funzionamento delle attrezzature in possesso delle prescritte abilitazioni previste dalla normativa vigente, e il personale con funzioni di vigilanza ed antincendio nel corso delle rappresentazioni cinematografiche.

n) Il gestore è tenuto ad avvisare senza indugio il concedente di ogni intervento di manutenzione straordinaria che si renda necessario per consentire il corretto utilizzo della struttura. Il mancato e tempestivo avviso può comportare nelle ipotesi più gravi la risoluzione del contratto.

o) fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10 sono a carico del gestore tutte le eventuali ed ulteriori spese di gestione e quelle sostenute in genere per servirsi dell'immobile, custodia e pulizia comprese, e per i servizi in convenzione.

Art. 9) Obblighi del concedente

Il Comune concedente assume a proprio carico le spese di manutenzione straordinaria del Salone Snaporaz e dei relativi impianti tecnologici, conduzione compresa e le spese relative alle utenze.

Il concedente concede gratuitamente l'uso dell'immobile e delle relative attrezzature fatto salvo quanto previsto dall'art.3 della presente convenzione.

Art.10) Modifiche e migliorie

Nessun intervento di modifica o trasformazione della struttura e relativi arredi ed attrezzature è consentito al gestore senza il preventivo consenso del concedente.
In ogni caso il gestore non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura.

Art.11) Personale

Il gestore è tenuto a rispettare, nei confronti del personale utilizzato, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dalle disposizioni contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Art. 12) Responsabilità

Il gestore è direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte del Comune che è espressamente manlevato da qualsiasi responsabilità verso terzi nei casi di sinistri, infortuni o danni occorsi in occasione o a causa dei servizi in convenzione (artt.2049-2050-2051 del Codice Civile);
Il gestore dovrà stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T. , con un massimale adeguato a copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento dei servizi.

Art.13) Subappalto e cessione

Il gestore potrà subaffittare la Sala per 6 giorni ogni anno solare nelle giornate di sua pertinenza. In caso di subappalto e cessione il Gestore resta comunque responsabile della struttura affidata.

Art.14) Consegna della struttura

La consegna della struttura sarà fatta mediante redazione di apposito verbale di consegna firmato da un rappresentante o delegato del concedente e da un rappresentante o delegato del gestore da cui consterà lo stato dell'immobile e lo stato e consistenza di arredi e attrezzature.

I beni dovranno essere riconsegnato in perfetto stato di efficienza, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso.

Art. 15) Risoluzione

Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento da parte del gestore delle seguenti obbligazioni: inadempimento obblighi di cui art. 3 la cui violazione avuto riguardo all'interesse del Comune è inadempimento grave, cessione del contratto , contestazione scritta di almeno tre violazioni agli obblighi di cui agli articoli 7/8/9, perdita dei requisiti di capacità generale di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006;

In caso di risoluzione il concedente si rivarrà sulla cauzione di cui all'art. 13, fermo restando salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 16) Controlli

Il concedente può effettuare in qualunque momento e senza obbligo di preavviso controlli e verifiche sullo stato dei luoghi, sul rispetto della destinazione d'uso, nonche' piu' in generale sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi assunti dal gestore con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 17) Foro

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, qualora la stesse non si risolvano in via bonaria, foro competente è quello di Rimini.

Art.18) Trattamento dei dati personali

Il concessionario, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso il Comune di Cattolica e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento dei dati personali inerenti il presente contratto, assicura il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.

Art. 19) Norme di rinvio e modifiche

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Le modifiche o integrazioni alla convenzione non in forma scritta non avranno valore vincolante tra le parti.

Art. 20) Spese e registrazione

Tutte le spese, presenti e future, relative al presente contratto sono a carico del gestore.

Art. 21) Protocollo di legalità

Il Circolo del Cinema Toby Dammit si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrtiva, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. Il Circolo del Cinema Toby Dammit si impegna altresì a rispettare tutti i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, con la consapevolezza che la loro mancata osservazione costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Atto fatto. Letto e sottoscritto in duplice copia

Il Concedente **Il Gestore**

_____ _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 codice civile le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente le clausole di cui agli articoli: Art.3) Obblighi del gestore, Art.4) Durata del servizio, Art.7) Responsabilità del gestore, Art.8) Ulteriori obblighi del gestore, Art.9) Obblighi del concedente, Art.10) Modifiche e migliorie, Art.11) Personale, Art. 12) Responsabilità, Art.13) Subappalto e cessione, Art.15) Risoluzione, Art.17) Foro, Art.19) Norme di rinvio e modifiche, Art.20) Spese e registrazione, Art.21) Protocollo di legalità.

Il Concedente **Il Gestore**

_____ _____